

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITÀ DI
INSEGNAMENTO E DI DIDATTICA INTEGRATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
(emanato con decreto rettorale 6 agosto 2025 n. 517)**

INDICE

Articolo 1	<i>(Oggetto, finalità e requisiti)</i>
Articolo 2	<i>(Definizioni)</i>
Articolo 3	<i>(Modalità e procedure di copertura degli incarichi)</i>
Articolo 4	<i>(Corrispettivi)</i>
Articolo 5	<i>(Procedure di valutazione comparativa)</i>
Articolo 6	<i>(Conferimento diretto di incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione)</i>
Articolo 7	<i>(Conferimento diretto di incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama)</i>
Articolo 8	<i>(Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento)</i>
Articolo 9	<i>(Deroghe)</i>
Articolo 10	<i>(Regime di incompatibilità e autorizzazioni)</i>
Articolo 11	<i>(Decadenza e risoluzione del rapporto)</i>
Articolo 12	<i>(Norme transitorie e finali)</i>

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Oggetto, finalità e requisiti)

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e secondo le norme previste a riguardo dallo statuto, disciplina le modalità per il conferimento di incarichi, a titolo oneroso o gratuito, in corsi attivati dall'ateneo per:

- a) attività di insegnamento;
- b) attività didattiche integrative.

2. Gli incarichi da conferire ai sensi del presente regolamento vengono individuati dalle strutture didattiche in sede di programmazione per l'anno accademico successivo, previa attribuzione dei compiti didattici ai docenti e ai ricercatori universitari di ruolo nei corsi di studio di I e II livello, in conformità con quanto previsto dal regolamento interno emanato ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dalle deliberazioni degli organi accademici. L'attività istruttoria della programmazione degli assetti didattici compete all'area didattica e servizi agli studenti. Le strutture didattiche, con propria deliberazione motivata, rilevano la necessità di ricorrere al conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative a soggetti in possesso di comprovata qualificazione scientifica e specifiche professionalità.

3. Le strutture didattiche assegnano gli incarichi nel rispetto delle risorse economiche finanziarie destinate dal consiglio di amministrazione a copertura dei piani didattici e verificano il rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 e sue successive modifiche e integrazioni.

4. È possibile l'affidamento di incarichi di insegnamento ai ricercatori di ruolo che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad accettarne il conferimento all'interno del monte ore di cui alla legge 240/2010.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Per attività di insegnamento si intendono le attività di docenza per lo svolgimento di corsi in tutti i percorsi formativi attivati dall'ateneo.

2. Per attività didattiche integrative si intendono prestazioni finalizzate a fornire assistenza e supporto al trasferimento di conoscenze, anche applicative, comprese eventuali attività didattiche di supporto.

3. Per contraente si intende il soggetto esterno ai ruoli universitari titolare dell'incarico individuato mediante le procedure previste dal presente regolamento.

Articolo 3

(Modalità e procedure di copertura degli incarichi)

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) procedure di valutazione comparativa di cui al successivo articolo 5;
- b) conferimento diretto degli incarichi di insegnamento di cui ai successivi articoli 6 e 7.

2. Il responsabile della struttura didattica, sulla base della programmazione didattica ed entro la scadenza definita ogni anno dal senato accademico, per l'anno accademico successivo, presenta all'ufficio competente dell'area finanza e risorse umane gli elenchi di seguito indicati, istruiti dall'area didattica e servizi agli studenti:

- a) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari dei corsi di studio o degli insegnamenti per i quali avviare le procedure di selezione ai sensi dell'articolo 5 per le attività d'insegnamento;

TORNA ALL'INDICE

- b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari dei corsi di studio o degli insegnamenti per i quali avviare le procedure di selezione ai sensi dell'articolo 5 per le attività didattiche integrative;
 - c) gli elenchi dei contraenti individuati con le procedure di cui agli articoli 6 e 7 per le attività di insegnamento;
 - d) l'elenco dei contratti da rinnovare per le attività di insegnamento.
3. Nella richiesta di cui al comma 2, deve essere specificato quanto segue:
- la compiuta verifica della piena copertura del carico didattico dei docenti e ricercatori afferenti ai settori scientifico disciplinari di riferimento degli insegnamenti;
 - l'attestazione del parere positivo del nucleo di valutazione e dell'approvazione del senato accademico per gli elenchi di cui alla lettera c) del precedente comma;
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione dell'incarico;
 - le ore della prestazione;
 - il corrispettivo proposto e il costo per l'ateneo.
4. I contratti per attività di insegnamento hanno durata annuale e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Il rinnovo è possibile esclusivamente per lo stesso insegnamento, previa valutazione della struttura didattica sulle attività svolte dal titolare, fermo restando il corrispettivo orario del contratto originario.
5. I contratti per attività didattica integrativa possono avere durata inferiore all'anno accademico e non sono rinnovabili.
6. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti:
- ai soggetti esterni mediante contratto di diritto privato di lavoro autonomo stipulato dal rettore o suo delegato, anche in formato digitale;
 - al personale docente e ricercatore universitario mediante affidamento retribuito o a titolo gratuito;
 - al personale tecnico e amministrativo dell'ateneo mediante lettera di incarico.
7. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro:
- a) che abbiano avuto una valutazione negativa sulla didattica da parte degli studenti nelle due rilevazioni precedenti disponibili e sulla base delle linee guida definite dal presidio della qualità;
 - b) il cui precedente rapporto contrattuale con l'ateneo si sia risolto, nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.
- L'accertamento delle cause ostative di cui alle precedenti lettere a) e b) è valutato dal rettore su richiesta circostanziata del direttore di dipartimento.
8. Gli elenchi di cui al precedente comma 2 possono essere integrati dopo la scadenza definita dal senato accademico qualora un insegnamento resti senza copertura per fatti intervenuti successivamente o venga esaurita la lista di idoneità per specifiche attività didattiche integrative.

Articolo 4 (Corrispettivi)

- 1. I corrispettivi di riferimento per gli incarichi sono quelli deliberati annualmente dal consiglio di amministrazione in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 luglio 2011 n.313 in attuazione a quanto previsto all'articolo 23 comma 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
- 2. Le strutture didattiche, con propria deliberazione determinano i corrispettivi orari previsti per i contratti di insegnamento, calcolando per gli stessi il costo stimato nel rispetto del budget assegnato e per importi non superiori a quanto determinato dal consiglio di amministrazione.

TORNA ALL'INDICE

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione dell'avvenuta prestazione. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale l'attestazione è rilasciata da:

- il responsabile della struttura didattica per le attività d'insegnamento;
- il titolare dell'insegnamento per l'attività didattica integrativa;
- il direttore del dipartimento per le attività laboratoriali. Per le restanti tipologie di corsi l'attestazione viene rilasciata dal delegato del rettore o in caso di assenza o impedimento dal dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti. Nessun compenso ulteriore è dovuto nel caso in cui il numero di ore svolte ecceda la quantità prevista dal contratto.

4. Gli incarichi per attività di insegnamento possono essere retribuiti fino a un massimo di 120 ore annue, elevate fino a 180 ore nel caso di master.

5. L'Università luav di Venezia provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

6. In materia previdenziale ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5

(Procedure di valutazione comparativa)

1. Le procedure disciplinate dal presente articolo assicurano la valutazione comparativa delle persone candidate e la pubblicità degli atti, nel rispetto del codice etico dell'ateneo.

2. I bandi possono prevedere l'assegnazione prioritaria dell'incarico a professori e ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o affine e devono indicare:

- a) i contenuti essenziali richiamati nel precedente articolo 3 comma 3;
- b) le modalità e i termini di presentazione della domanda e della documentazione da allegare:
 - per le attività di insegnamento: il curriculum scientifico e professionale e, se richiesta dalla struttura didattica, la proposta di programma del corso per il quale si concorre ed eventuale ulteriore documentazione a supporto del curriculum;
 - per le attività didattiche integrative: il curriculum scientifico e professionale;
- c) i criteri generali che saranno adottati per la valutazione dei curricula dei candidati;
- d) le incompatibilità, le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
- e) il corrispettivo previsto e l'attestazione della copertura finanziaria;
- f) l'esclusione dalla procedura per i docenti titolari di un precedente contratto che sia stato risolto, nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o ai sensi dell'articolo 1456 codice civile.

3. Gli aspiranti al conferimento di contratti di attività didattiche integrative possono presentare domanda di ammissione alle procedure selettive per un numero massimo di due settori scientifico-disciplinari per ogni bando.

4. I bandi sono pubblicati all'albo ufficiale e nel sito web dell'Università luav di Venezia.

5. L'ufficio competente dell'area finanza e risorse umane riceve e istruisce le domande di partecipazione e predispone i provvedimenti di esclusione. Le esclusioni derivanti da quanto previsto al precedente articolo 3 comma 7 vengono effettuate sulla base delle indicazioni ricevute, per il tramite dell'ufficio competente della didattica, dal competente servizio addetto all'elaborazione dei questionari.

5-bis. La struttura didattica procede con la valutazione avvalendosi di commissioni nominate annualmente con proprio provvedimento. Le commissioni sono composte da un numero dispari di professori e ricercatori prevalentemente afferenti ai settori concorsuali, ai macrosettori ovvero alle macroaree, degli incarichi messi a bando o comunque garantendo la presenza del

TORNA ALL'INDICE

coordinatore del corso di studi o di suo delegato per assicurare la coerenza dei curricula dei candidati con gli obiettivi formativi. La valutazione, previa definizione di appositi criteri coerenti con il presente regolamento, si conclude con un motivato giudizio comparativo sulle candidature e con la formulazione della graduatoria di merito per gli incarichi di insegnamento e con la redazione di liste di idoneità per gli incarichi di attività didattica integrativa.

6. La valutazione comparativa dei candidati al conferimento di incarichi di insegnamento è volta ad accertare la congruenza dell'attività didattica, scientifica e professionale della persona candidata con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento o dell'attività formativa e con il settore scientifico-disciplinare del bando.

7. La valutazione comparativa dei candidati al conferimento di incarichi per attività didattiche integrative è volta ad accertare il possesso delle competenze richieste dal bando.

8. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 16 comma 3 lettera n) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale.

9. Le graduatorie di merito per le attività di insegnamento e le liste di idoneità per le attività didattiche integrative, congiuntamente agli atti relativi alle procedure di selezione, sono approvate dal consiglio della struttura didattica che ha richiesto la selezione. La rappresentanza studentesca non partecipa alla discussione e alla votazione. Il responsabile della struttura didattica individua nelle liste di idoneità in corso di validità i soggetti ai quali conferire i contratti di attività didattiche integrative. Per i corsi post lauream le graduatorie di merito e le liste di idoneità, congiuntamente agli atti delle procedure di selezione, sono approvati dal rettore.

10. Le graduatorie di merito per attività di insegnamento hanno validità solo per l'anno accademico di riferimento della selezione. La lista di idoneità per le attività didattiche integrative può avere una validità massima di tre anni accademici e potrà essere annualmente integrata, nei due anni accademici successivi, fermo restando la scadenza iniziale.

11. Gli atti della valutazione sono pubblicati in coerenza con la normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Articolo 6

(Conferimento diretto di incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione)

1. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti direttamente mediante contratto, a titolo oneroso, a persone esperte di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. Tali incarichi possono essere conferiti mediante contratti a titolo gratuito nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico del personale docente e ricercatore di ruolo in servizio presso l'ateneo.

3. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal senato accademico, su proposta della struttura didattica di riferimento, previo parere positivo del nucleo di valutazione. Il competente ufficio dell'area didattica e servizi agli studenti, su indicazione del competente servizio addetto all'elaborazione dei questionari, con riguardo alle eventuali esclusioni derivanti da quanto previsto al precedente articolo 3 comma 7, istruisce la proposta della struttura didattica, la documentazione per il nucleo e la delibera del senato accademico.

4. Gli incarichi possono altresì essere conferiti, sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 30 dicembre 1993 n. 593, nonché con altre istituzioni. In tal caso, l'individuazione della persona esperta cui affidare l'incarico, che deve possedere i requisiti previsti per gli incarichi a titolo oneroso o gratuito di cui al presente articolo, avviene secondo modalità concordate tra

TORNA ALL'INDICE

l'Università e l'Istituzione contraente che garantiscano un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale della persona candidata.

5. I contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti di cui al comma precedente non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 2.

Articolo 7

(Conferimento diretto di incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum della persona candidata nel sito internet dell'università. Il consiglio di amministrazione determina altresì, sulla base degli standard europei per incarichi simili, il trattamento economico nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Articolo 8

(Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento)

1. Le persone titolari degli incarichi hanno l'obbligo di:

- svolgere le attività di verifica del profitto;
- assolvere i doveri didattici previsti dal regolamento didattico di ateneo e dalle deliberazioni degli organi delle strutture didattiche;
- compilare un registro, anche in formato elettronico, delle attività didattiche svolte, sulla base del quale il responsabile della struttura didattica effettuerà la dichiarazione di "attività svolta" ai fini della liquidazione del compenso;
- rispettare le regole della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro rispettare gli altri obblighi previsti per i docenti di ruolo dai regolamenti di ateneo, ove applicabili e dalle disposizioni interne, ivi compresi gli obblighi relativi al trattamento di dati personali, alla prevenzione della corruzione e trasparenza;
- rispettare il codice etico e di comportamento dell'università.

2. Le persone titolari di incarichi partecipano alle attività dell'ateneo secondo le modalità previste dallo statuto.

Articolo 9

(Deroghe)

1. Le ore assegnate ai corsi finanziati dal fondo sociale europeo, non rientranti nelle attività istituzionali, ma considerati come offerta didattica aggiuntiva, non vengono computate ai fini dell'impegno didattico e di collaborazione come previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il responsabile della struttura didattica può individuare, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, soggetti residenti all'estero cui attribuire un contratto per attività didattica integrativa a supporto di insegnamenti tenuti da docenti residenti all'estero individuati ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Articolo 10

(Regime di incompatibilità e autorizzazioni)

TORNA ALL'INDICE

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il rettore, il direttore generale, un componente del consiglio di amministrazione o con un professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto.
2. Alle dottorande e ai dottorandi di ricerca è ammessa limitata attività didattica integrativa secondo i limiti fissati nel regolamento del dottorato, per non più di 40 (quaranta) ore per anno accademico.
3. È vietata la partecipazione alle valutazioni comparative, nonché la stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento, alle studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale dell'Università luav di Venezia.

Articolo 11

(Decadenza e risoluzione del rapporto)

1. Il contratto si risolve automaticamente se il contraente non svolge le attività nei termini stabiliti dal contratto. Di tale inadempienza la struttura didattica è tenuta a dare comunicazione all'ufficio competente.
2. Il contratto si intende risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell'adempimento della prestazione. È dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della struttura didattica.

Articolo 12

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento viene adottato per gli incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative a decorrere dalla sua emanazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regolamentari interne in quanto compatibili.
3. La stipulazione di contratti ai sensi del presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. Il curriculum dei titolari degli incarichi di cui al presente regolamento sarà pubblicato sulla pagina web di ateneo "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
5. I dati personali gestiti sono trattati in conformità al decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di cui al presente regolamento. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile alla pagina web di ateneo dedicata alla privacy.